



Comune di Pontassieve  
*Staff Ufficio del Consiglio*

## COMUNE DI PONTASSIEVE

### CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

#### MOZIONE

**Oggetto: integrazione al Regolamento per la concessione di Patrocinio ed al Regolamento per l'uso sale di Rappresentanza**

#### Premesso che

la Costituzione vieta, alla XII disposizione transitoria e finale, "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";

la legge n. 645 del 20 giugno 1952 (cosiddetta "legge Scelba"), in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, stabilisce, all'articolo 1, che "si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista";

la cosiddetta "legge Scelba" ha, inoltre, introdotto il reato di apologia del fascismo che punisce "chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità indicate nell'articolo 1";

la legge n. 205 del 25 giugno 1993 (cosiddetta "legge Mancino") ha introdotto, all'articolo 1, il reato di "discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi" punendo "chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi" e "chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

vieta, inoltre, "ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi",

punendo "chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività" e "coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi";

la stessa legge, come misura di prevenzione, punisce "chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" che diffondono in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, che incitano in qualsiasi modo alla discriminazione, o incitano a commettere o commettono atti di violenza o di provocazione alla violenza nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale, con espresso richiamo

alla convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966; la legge vieta anche "l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli dei gruppi sopra citati;

all'articolo 4, la cosiddetta "legge Mancino" punisce, infine, "chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche" aggravando la pena "se il fatto riguarda idee o metodi razzisti";

#### **Considerato che:**

negli ultimi tempi sono in aumento le riunioni pubbliche in cui si manifestano e/o si ostentano emblemi e simboli propri o usuali di partiti, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che si richiamano a idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, che incitano alla discriminazione, che perseguono finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, xenofoba, omofoba, sessista ovvero rivolgendo la loro attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista;

#### **Ritenuto che:**

sia necessario adottare provvedimenti che possano prevenire la commissione dei reati previsti dalle Leggi sopra citate, tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio comunale di Pontassieve

#### **DELIBERA**

che, nel "**Regolamento per la Concessione di Patrocinio e per l'erogazione di contributi da finanziare**" e nel "**Regolamento per l'uso delle sale di Rappresentanza**" il richiedente negli appositi moduli **deve dichiarare:**

"Con la predetta domanda il/i richiedenti dichiara/no:

- di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo ed il nazismo;

- di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste o, comunque, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale ed internazionale di attuazione della stessa (XXII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, legge n. 645/1952, legge n. 205/1993 e loro eventuali successive modifiche);
- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza;
- di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti;

*Dando atto che la mancata presentazione di tale dichiarazione preclude l'accoglimento della domanda."*

.....

Pontassieve, 7 Aprile 2020.

**MOZIONE PRESENTATA DAL PARTITO DEMOCRATICO E DA LISTA CIVICA NEL  
CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 APRILE 2020 - APPROVATA A MAGGIORANZA  
CON DELIBERA N. 7 DEL 7 APRILE 2020.**

---